**

**D. L. 12 settembre 2014, n. 133**

**Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.».**

(GU n. 261 del 11 novembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 85)

-----------------------------------------------------------------------

(ESTRATTO)

Vigente al: 12-11-2014

Capo III   
Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del  
dissesto idrogeologico

**Art. 7**

*Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al*

*decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle*

*procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze*

*C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di*

*accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio*

*idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento,*

*fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di*

*opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle*

*aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in

materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole «l'Autorità

d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo

dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite

dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»;

b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le

regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito

provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre

2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della

legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo

ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo

dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito

territoriale ottimale, al quale é trasferito l'esercizio delle

competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse

idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche

di cui all'articolo 143, comma 1.»;

2) dopo il comma 1 é inserito il seguente:

«1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo

dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato

dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre

sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della

regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro

ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative

spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto

dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;

3) al comma 2, la lettera b) é sostituita dalla seguente: «b)

unicità della gestione»;

4) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con

l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di

conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore

qualità del servizio all'utenza, é consentito l'affidamento del

servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non

inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o

alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio

idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione

inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5

dell'articolo 148.»;

b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo é sostituito

dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di

manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi

gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti,

necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,

nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza,

tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore

densità di popolazione.»;

c) l'articolo 150 é abrogato;

d) dopo l'articolo 149 é inserito il seguente:

«Art. 149-bis (Affidamento del servizio). - 1. L'ente di governo

dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149

e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito

territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle

previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente,

all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale

in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di

rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di

società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento

europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e

direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale

ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di

assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio

idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento

al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di

scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario

gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli

enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»;

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e

di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di

gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con

la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve

realizzare durante la gestione del servizio.

2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4

dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, é soppresso»;

e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra

l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio

idrico integrato é regolato da una convenzione predisposta dall'ente

di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con

relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia

elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto

dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214.»;

2) al comma 2, l'alinea é sostituito dal seguente: «A tal fine, le

convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in

particolare:»;

3) (Soppresso).

3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) é inserita la seguente:

«b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio

come individuate dal bando di gara»;

4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'obbligo del

raggiungimento», sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti per

assicurare il mantenimento»;

5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole : «, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla

eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto

delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per

la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal

gestore uscente»;

6) il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Sulla base della

convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla

base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito

predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da

allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni

esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di

cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per

l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;

7) il comma 7 é abrogato;

f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti

locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine

perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative

anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui

all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di

decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora

gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica

quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della

presente disposizione comporta responsabilità erariale.»;

2) al comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il

gestore é tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni

relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed

a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito

secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica,

il gas e il sistema idrico.»;

g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in

base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il

gas e il sistema idrico.»;

2) al comma 2 le parole: «della regione» sono sostituite dalle

seguenti: «dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il

sistema idrico»;

h) dopo l'articolo 158 é inserito il seguente:

«Art. 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e

individuazione dell'autorità espropriante). - 1. I progetti

definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di

investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del

presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o

bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai

sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n.

138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di

servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto

1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche

sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di

pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra,

variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,

esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca

variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,

tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione

civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge

24 febbraio 1992, n. 225.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e

omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la

realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di

governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri

espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito

della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono

specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»;

i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai

seguenti:

«1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già

provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,

ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la

procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio

del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti

disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la

conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina

pro tempore vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della

gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore

del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in

vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti

all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti

gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in

conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato

cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra

alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli

altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il

conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno

dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel

rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1,

dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi

dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti

nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo

periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per

cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale

di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli

ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un

affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore

vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza

prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il

rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile,

all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more

del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente

competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle

gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al

comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente

inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito

territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del

relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella

necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata

non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni

esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle

altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni

oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della

popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di

riferimento.

3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il

30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una

relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di

governo dell'ambito;

b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento

del servizio idrico integrato;

c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione

agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in

concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico

integrato ai gestori affidatari del servizio.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini

stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli

ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della

regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo

le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le

scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro

trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi

di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono

posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei

poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda

nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il

gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala

l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei ministri che nomina un

commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente

inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta

responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata

risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del

gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti

direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le

modalità previsti dalla convenzione.»;

l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se

già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o

sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o

alla dismissione».

2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al

finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio

idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma

sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la

quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le

risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati,

finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al

recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino

gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione

comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa

alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In

particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono

alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua,

bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di

adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale

adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di

garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il

miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela

degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di

programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per

cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la

delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente

pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi

é assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario

di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le

modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità

di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche

parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con

i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,

convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con

i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n.

179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi

dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e

dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo

32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i

decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla

data del 30 settembre 2014 non é stato pubblicato il bando di gara o

non é stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli

interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA

assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi

necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse

rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo,

istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità

di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le

modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11

dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi

di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di

programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma

240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle

Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi,

sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi

rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle

procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in

house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica

competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano

il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della

disciplina nazionale ed europea.

5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per

le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli

interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il

relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di

consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche

con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti

territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale

alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, é

istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento

degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo é

finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla

delibera del Comitato interministeriale per la programmazione

economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, destinate ad

interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre

2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente

vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche

effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di

carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di

inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto

dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera

del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n.

21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre

2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione

del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle

modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari

straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente

comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni

ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo

delle risorse del Fondo é subordinato all'avvenuto affidamento al

gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale

ottimale, il quale é tenuto a garantire una quota di partecipazione

al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio

idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da

finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse

destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento

dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti.

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli

interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento,

fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di

provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione

europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul

trattamento delle acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2014, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere

sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8,

comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di

appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della

facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono

nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano

comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del

decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni,

compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale

delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e

alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di

missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, é assegnata alle

Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle

risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di

sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «i

sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono inserite

le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».

9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti nelle attività pianificatorie, istruttorie e di

ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione

degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano

alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e

di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di

attuazione.

9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente

agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, é prorogato al 31

dicembre 2015.

9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, é sostituito dal seguente:

«9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo

delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012,

n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.

122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di

regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro

20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25

milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016».

9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2013, n. 147, é sostituito dal seguente:

«367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei

Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto

2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative

all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015,

2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del

medesimo articolo 3-bis».

9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del

decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori

dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20

e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013,

per cui é stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione

del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario

delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013. All'attuazione delle

disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle

risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74

del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.

9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite

dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020».

9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le

regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle

modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle

finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di

ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle

predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di

cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio

2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di

ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma

sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale é stata

oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351».

**Art. 8**

*Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione*

*della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non*

*soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto Disciplina*

*della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di*

*materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con*

*presenza di materiali di riporto*

1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli

interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo,

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione

della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti,

apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza

giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare,

aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici

criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito

temporaneo delle terre e rocce da scavo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in

generale premesse al codice civile;

c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi

da realizzare;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli

previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre

2008;

d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello

stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di

piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di

reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti

contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo

decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno

pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la

normativa europea.

1-bis. La proposta di regolamentazione é sottoposta ad una fase di

consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare é tenuto a

pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle

osservazioni pervenute.

Capo IV   
Misure per la semplificazione burocratica

**Art. 9**

*Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di*

*normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici*

*scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM*

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera

c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla

soglia comunitaria, costituisce «estrema urgenza», la situazione

conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato

che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti,

arredi e dotazioni, funzionali:

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine

e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e

coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di

manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della

incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del

territorio;

c) all'adeguamento alla normativa antisismica;

d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti

disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle

procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della

concorrenza:

a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad

eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di

cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e

degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53,

comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto

legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, non si

applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto

legislativo n. 163 del 2006;

b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto

legislativo n. 163 del 2006, ad eccezione di quelli relativi ai

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte

II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto

legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli

appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma

2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo

n. 163 del 2006, e successive modificazioni, sono pubblicati

unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;

c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto

legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, ad eccezione di quelli

relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di

cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al

decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e

agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53,

comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto

legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;

d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono

essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile

del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza,

concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo

57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163

del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;

e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di

ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica,

musicale e coreutica (AFAM), é consentito l'affidamento diretto da

parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché

nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,

con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono

in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo

7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione

di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a

campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del

presente articolo.

2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le

seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui

fornisca la relativa provvista,».

2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2013, n. 128, dopo le parole: «all'istruzione scolastica e» sono

inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e

coreutica e».

2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, é incrementata di 2

milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse

generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo

amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumità

pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da

avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma

urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di

emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo,

il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza

cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di

estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del

citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del

2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità

pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al

presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data

di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo

119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo

n. 104 del 2010.

2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli

accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi

dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non

si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice di cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni.

Capo V   
Misure per il rilancio dell'edilizia

**Art. 17**

*Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia*

1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli

oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare

processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al

recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del

consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):

1) le parole: «i volumi e le superfici delle singole unità

immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «la volumetria

complessiva degli edifici»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono

ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento

delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti

la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari

nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la

volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria

destinazione d'uso;»;

b) dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Interventi di conservazione). - 1. Lo strumento

urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con

gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione

comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la

riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione

incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie

coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose

dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del

proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad

eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non

giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico

od igienico sanitario.»;

c) all'articolo 6 (L):

01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «manutenzione

ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma

1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle

pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore

a 12 kW» ;

1) al comma 2:

a) alla lettera a), le parole da: «, non comportino», fino alla

fine della lettera, sono soppresse;

b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla superficie coperta

dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,» sono inserite le

seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»;

2) il comma 4, é sostituito dal seguente:

«4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed

e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale

l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori

asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la

propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti

urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che

sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul

rendimento energetico nell'edilizia e che non vi é interessamento

delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,

altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende

affidare la realizzazione dei lavori.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di

inizio dei lavori , laddove integrata con la comunicazione di fine

dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo

comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,

ed é tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione

comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»;

4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla

seguente:

«b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei

controlli.»;

5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione della

relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, ovvero la mancata

comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,» e

le parole: «258 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro» ;

d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di

unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle

superfici,» sono sostituite dalle seguenti: «modifiche della

volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»;

e) all'articolo 14 (L):

1) dopo il comma 1, é inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati

anche in aree industriali dismesse, é ammessa la richiesta di

permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa

deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse

pubblico , a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non

comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di

ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti

commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le

seguenti: «nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni

d'uso,»;

f) all'articolo 15 (R):

1) il comma 2 é sostituito dal seguente:

«2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad

un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il

quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni

dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di

diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla

scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere

accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,

estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in

considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue

particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà

tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori,

ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia

previsto in più esercizi finanziari.» ;

2) dopo il comma 2, é inserito il seguente:

«2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei

lavori é comunque accordata qualora i lavori non possano essere

iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o

dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.»;

g) all'articolo 16 (L):

1) (Soppresso);

2) (Soppresso);

3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di

incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del

costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi

su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di

destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato

dall'amministrazione comunale, é suddiviso in misura non inferiore

al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed é erogato da

quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo

straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento

finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la

realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto

in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare

a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od

opere pubbliche.»;

3-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della

lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni

delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali

comunali.» ;

4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto

dal comma 4-bis.»;

5) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio

esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la

facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi

siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»;

h) all'articolo 17 (L):

1) al comma 4, dopo le parole: «di proprietà dello Stato», sono

inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi di manutenzione

straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora

comportanti aumento del carico urbanistico,» e dopo le parole: «delle

sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purché

ne derivi un aumento della superficie calpestabile.»;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di

agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la

ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in

via di dismissione, il contributo di costruzione é ridotto in misura

non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le

nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche,

deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore

rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i

criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa

riduzione.»;

i) all'articolo 20 (R), il comma 7 é sostituito dal seguente:

«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi

di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione

del responsabile del procedimento.»;

l) nel Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica é sostituita

dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ»;

m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di inizio attività» sono

sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio

attività» e le parole «denunce di inizio attività» sono sostituite

dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attività»;

2) dopo il comma 2, é inserito il seguente:

«2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata

d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del

professionista, le varianti a permessi di costruire che non

configurano una variazione essenziale, a condizione che siano

conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo

l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla

normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di

tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle

altre normative di settore.»;

n) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo

23-bis, é aggiunto il seguente:

«Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante). - 1.

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce

mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo

dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella

originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere

edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o

dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria

funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità

immobiliare é quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui

al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua

entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta

le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da

parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali,

il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa

categoria funzionale é sempre consentito.»;

o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «il soggetto che ha

presentato» sono inserite le seguenti: «la segnalazione certificata

di inizio attività o»;

p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: «per l'attuazione

delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse;

q) dopo l'articolo 28, é inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato). - 1. Qualora le

esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una

modalità semplificata, é possibile il rilascio di un permesso di

costruire convenzionato.

2. La convenzione , approvata con delibera del consiglio comunale,

salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi,

funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il

soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio

del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli

interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti

edificatori;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando

quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per

stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di

urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato

può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti

dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire

convenzionato é quello previsto dal Capo II del Titolo II della

presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina

dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» ;

q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga

una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000

euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni

previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati

sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi

comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto

elevato, é sempre irrogata nella misura massima. La mancata o

tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le

responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della

performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e

amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario

inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al

comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione

in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di

aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni

a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni

amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che

siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza

all'ordine di demolizione».

2. L'espressione «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad

eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, é sostituita dalla

seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».

2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di

quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

2-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si

applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della

funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia,

prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.

3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del

potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per

l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque

denominati in base alla normativa statale e regionale.

4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il

sesto comma, é inserito il seguente: «L'attuazione degli interventi

previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli

accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale,

può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In

tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno

quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione

da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale

sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.».

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 17-bis**

*Regolamento unico edilizio*

1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 4 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è

inserito il seguente:

«1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in

attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede

di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8

della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di

regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le

norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,

lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono

livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della

concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti

su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che

indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare

riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai

comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i

termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni.».

**Art. 24**

*Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in*

*materia di tutela e valorizzazione del territorio*

1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le

condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati

da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al

territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la

pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze,

strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con

finalità di interesse generale, di aree e beni immobili

inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del

territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei

predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o

esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per

specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione

dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali

riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini

costituite in forme associative stabili e giuridicamente

riconosciute.

Capo VIII   
Misure urgenti in materia ambientale

**Art. 33**

*Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante*

*interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio*

1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo

comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali

delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m)

della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica

ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante

interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in

particolare, le disposizioni relative alla disciplina del

procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al

procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma

di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato

al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e

dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed

edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi

a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo

prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione

unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione

urbana in tempi certi e brevi.

2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le

funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti

commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio

unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti

territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo

del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al

comma 1.

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano

le disposizioni del presente articolo sono individuate con

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza

Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipano i

Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di

interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico

programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo

strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e

bonifica dell'area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana

dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica

meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il

potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i

collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le

opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli

interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario,

cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello

Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di

risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la

rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un

Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche

ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e

tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono

anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo

n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con

riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle

operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di

inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti,

in armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel

rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la

progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in

conformità all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono

attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali

d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di

rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di

cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa

fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del

Consiglio dei ministri.

6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri nel rispetto dei principi europei di

trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e

l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al

comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la

parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per

l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione

delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per

l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al

presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono

dimezzati.

7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma

1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono

trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.

8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al

Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di

risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3,

corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla

base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal

cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis

del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di

fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale

strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA),

nonché da un piano economico-finanziario relativo alla

sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione

delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore

fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma.

La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico

dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli

interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e

mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di

eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere

pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che

abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del

sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi

con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza

e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle

amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici

e consensuali per finalità di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di

cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al

fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle

amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa

altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30

giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì

esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento

dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del

2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di

impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro

il termine predetto, provvede il Consiglio dei ministri anche in

deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio

dei ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro

10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla

deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, ed è

approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa

deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione del

programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le

concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli

assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il

riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle

amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante

urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità

delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il

Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del

programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma

medesimo.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui

versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel

Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della legge n.

388 del 2000 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001, le stesse sono dichiarate con

il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per

gli effetti di cui ai precedenti commi.

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma

6 è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del

medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è

attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di

fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società

per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri

soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al

comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e

riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario

del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli

Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto

Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato

delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del

Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà

essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi

dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme

rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili

trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina

del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del

Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644,

secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione

del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle

aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla

procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono

estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del

decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti

dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro,

di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e

la società di cui al comma 12 partecipano alle procedure di

definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e

di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità

economica-finanziaria dell'operazione.

13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo

le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire

la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione

aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108

del 12 maggio 2014.

13-ter. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione

urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le

proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini

stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune

di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo

programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità

economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito

della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle

sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si

procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.

13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della

procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di

personale necessari per le attività di competenza del Soggetto

Attuatore ovvero della società da quest'ultimo costituita e assume

ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli

occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli

Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento.

**Art. 33-bis**

*Interventi di bonifica dall'amianto da realizzare nei territori compresi*

*nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato*

1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto

effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di

bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», a valere e

nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione

Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di

stabilità interno del medesimo comune.

**Art. 34**

*Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la*

*semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in*

*sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione*

*di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in*

*sicurezza e di bonifica*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma

1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa

in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo

V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione

all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente

necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di

bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della

Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, o».

4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente

articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica

e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,

Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti

contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo»,

sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 10 per cento per i

lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni

culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica

e messa in sicurezza di siti contaminati,».

7. Nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali

sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in

sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione

dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica,

interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di

impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni

autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di

impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere

lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di

pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e

l'esecuzione della bonifica, nè interferiscano con esso, nè

determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri

fruitori dell'area.

7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è

inserito il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica

in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a

scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche

finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari

per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione

avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e

ambientali»; al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo

precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo

periodo».

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le

seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione

dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la

caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un

numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo

prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione

dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di

campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il

campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio

rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale

del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino

evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della

caratterizzazione, comprensivo della lista degli analisti da

ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il

termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente,

eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla

specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni

prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano

di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo

degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con

l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in

essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui

alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con

almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione

degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato

assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni

necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici

ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le

eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto

libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e

gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I

terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel

rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è

sempre consentito se ne è garantita la conformità alle

concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di

contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni

soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le

seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di

rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente

competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi.

I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono

riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di

rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di

lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito

solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento

fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e

l'efficacia.

10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La

caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono

sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e

252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente

articolo per la verifica del conseguimento dei valori di

concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica

destinazione d'uso»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi

un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può

essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è

soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di

bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri

quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si

articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi

annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con

l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in

particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di

prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con

specifico riferimento anche alle acque di falda».

10-ter. Per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di

lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali,

all'ente o all'autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare

nel proprio sito web il curriculum del soggetto affidatario e

l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso.

**Art. 35**

*Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema*

*adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per*

*conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di*

*riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità*

*dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la

capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati

degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello

nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun

impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di

rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno

residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio

socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto

degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo

conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati

costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente

interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di

gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza

nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire

ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme

europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in

discarica.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e

individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di

recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in

maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva

realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del

fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente

possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli

impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero

di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di

compost di qualità.

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia

esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico

termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata

positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale

assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato

della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto

2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, le autorità

competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate

ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di

impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico

termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria

come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati

conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico

di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le

autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei

requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1

e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano

in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non

sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in

impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque

essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel

territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno

e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di

rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in

via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio

infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito

dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto

legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano

la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di

caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto

tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni

integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma.

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti

urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani

prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a

versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella

misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano

indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo,

incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo

regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei

rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a

interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di

gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente

dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione

che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi

derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale

e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe

poste a carico dei cittadini.

8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica

utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà.

Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini

residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le

procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione

integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano

perentori.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8

si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge

5 giugno 2003, n. 131.

10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche

avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle

relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina

dei relativi rapporti,».

11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti

urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a

smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del

territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare

situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è

dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della

legge 24 febbraio 1992, n. 225».

12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni

caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte

un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente

rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive

interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo

economico»;

c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il

contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura

variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel

bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto

di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi

di cui al comma 10, lettera b)».

13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13

dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come

modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo

articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per

cento dei relativi importi.

Capo IX   
Misure urgenti in materia di energia

**Art. 36**

*Misure a favore degli interventi di sviluppo*

*delle regioni per la ricerca di idrocarburi*

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:

«n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la

realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle

attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di

ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico

nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione

negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base

dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione,

rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni

dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di

prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto

all'anno 2013».

2. Con la legge di stabilità per il 2015 e con quelle successive

è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di

finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità

interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle

aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

2-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione del Fondo

per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di

una social card nei territori interessati dalle estrazioni di

idrocarburi liquidi e gassosi»;

b) al comma 2, le parole: «alla riduzione del prezzo alla pompa dei

carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla promozione di

misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico»

sono inserite le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni

interessate,».

**Art. 36-bis**

*Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi*

1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si

applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i

versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di

idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a

progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli

articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e

all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio

1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata

successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate

da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge

n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali

maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi

all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo

di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad

applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente

articolo.

**Art. 37**

*Misure urgenti per l'approvvigionamento*

*e il trasporto del gas naturale*

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al

sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione

delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di

importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di

GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete

nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni

preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative

opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e

costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica

utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti

modificazioni alle normative vigenti:

a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole

«appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,» sono inserite le

parole: «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero,

incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei

progetti e le relative opere connesse,» e in fine allo stesso primo

periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela

del territorio comunque denominati»;

b) all'articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole

«urbanistici ed edilizi» sono inserite le seguenti: «nonché

paesaggistici»;

c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è

sostituito dai seguenti: «I soggetti titolari o gestori di beni

demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti,

canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti,

ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di

telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano

interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di

trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero,

partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in

tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento

degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano

indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto

richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i

successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra

indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori

trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite

definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla

costruzione.»;

c-bis) all'articolo 52-quinquies, comma 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «, previa acquisizione del parere degli

enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta

giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende

acquisito»;

d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole «nonché quelli

facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica

di almeno 50 MW».

3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la

risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di

erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il

gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che

inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli

investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta

effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli

sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta

e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema

nazionale del gas.

**Art. 38**

*Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali*

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e

garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e

quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere

di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e

indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza

dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei

beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilità.

1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,

sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le

attività di cui al comma 1.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli

strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di

variante urbanistica.

3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole:

«coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla

terraferma e»;

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole:

«degli idrocarburi liquidi e gassosi e» sono soppresse;

c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:

1) la lettera g) è abrogata;

2) alla lettera l), le parole: «, di petrolio, di gas naturale»

sono soppresse.

4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso

presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente

decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il

procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso

inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa

documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone

notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di

spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere

successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare.

5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito

del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un

programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca,

per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di

tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a

cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed

economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo

economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni,

prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove

siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di

concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di

ripristino finale.

6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:

a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di

centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui

ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del

programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con

parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa

con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano

territorialmente interessata, per le attività da svolgere in

terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse

minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario

idrocarburi e georisorse;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed

organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e

realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o

in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di

reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo

concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla

presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative

commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.

6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività

di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono

sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della

normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale

è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni.

6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la

coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica

sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della

società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente

durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave

incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi

dei rischi.

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello

sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di

conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché

le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del

presente articolo.

8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del

richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai

titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in

corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte

dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di

impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

9. (Soppresso).

10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in

mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in

prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di

attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il

relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e

provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello

svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può

autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di

impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza

dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli

insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni,

progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono

corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri

l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa,

sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia

dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e

verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo

economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano

accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati

dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e

l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del

periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che

l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza

dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e

sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può

essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime

procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori

costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della

legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.».

1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n.

239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono

inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"».

11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,

n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono aggiunte le

parole «e la reiniezione delle acque di strato o della frazione

gassosa estratta in giacimento ed è aggiunto, in fine, il seguente

periodo:". Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di

strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono

rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie

a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o

nuocere ad altri ecosistemi"».

11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.

117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il

seguente:

«5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei

commi da 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle

quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la

revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».

11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.

239, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1

per mille».

11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee

dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del

patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di

precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione

di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di

idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e

l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi

titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione

in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi

eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la

fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo

shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di

concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al

Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo

pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in

via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati

precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle

prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica

decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».

11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono

definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore

valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento,

ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di

generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che

alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione

asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è

riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad

alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30,

comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive

modificazioni, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea

in materia.

**Art. 39**

*Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive*

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti

per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), è sostituito dal

seguente:

«c) per veicoli, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f),

g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle

categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e,

L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché

quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g)

del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;»

b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche in locazione

finanziaria» e prima delle parole: «un veicolo» sono inserite le

seguenti: «e immatricolano», e le parole: «da almeno dodici mesi,»

sono soppresse;

2) al comma 1, lettera a), le parole «20 per cento» sono sostituite

dalle seguenti «fino al 20 per cento»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «15 per cento» sono sostituite

dalle seguenti «fino al 15 per cento»;

4) al comma 1, lettera c) le parole «20 per cento» sono sostituite

dalle seguenti «fino al 20 per cento»;

5) al comma 1, lettera d) le parole «15 per cento» sono sostituite

dalle seguenti «fino al 15 per cento»;

6) al comma 1, lettera e) le parole «20 per cento» sono sostituite

dalle seguenti «fino al 20 per cento»;

7) al comma 1, lettera f) le parole «15 per cento» sono sostituite

dalle seguenti «fino al 15 per cento»;

8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il contributo

spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data

di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi,

resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it,

e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:»;

9) al comma 2, lettera c), le parole «e risulti immatricolato

almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di

cui alla lettera b)» sono soppresse;

10) al comma 2, lettera d) le parole «da almeno dodici mesi dalla

data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),» sono

soppresse;

c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole

«esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria

dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti parole «come beni

strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in

disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento

dell'attività lavorativa».

1-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo

2013, n. 30, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a

partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e

dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e

strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto

dell'inquinamento».

**Art. 39-bis**

*Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti*

1. La lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto

legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituita dalla seguente:

«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di

teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa,

almeno:

a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

b) il 50 per cento di calore di scarto;

c) il 75 per cento di calore cogenerato;

d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti».

Capo X   
Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali

in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli

enti territoriali

**Art. 45**

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione

in legge.